



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Enrico Scoditti	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Silvia Vitro'	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.
Federico Vincenzo Amedeo Rolfi	Consigliere

Oggetto:

BANCA

Ud.30/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14337/2022 R.G. proposto da:

██████████ e la società ██████████ S.r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrenti-

contro

████████████████████ Spa in persona del legale rappresentante pro
tempore

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1308/2021
depositata il 29/11/2021.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 14.9.2015, la società [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1217/2015 del 29.6/28.7.2015 con il quale il Tribunale di Asti aveva loro ingiunto di pagare alla [REDACTED] Spa la somma di € 61.683,45, oltre interessi e spese, richiedendo allo stesso Tribunale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva la Cassa di Risparmio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.

Con sentenza nr 519/2019, pubblicata in data 4.6.2019, il Tribunale di Asti rigettava l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo.

Avverso tale decisione la società [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] proponevano appello.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, si pronunciava con sentenza n. 1308/2021 e respingeva l'appello proposto da [REDACTED] S.r.l. e da [REDACTED] per l'effetto confermava la sentenza n. 519/2019 del Tribunale di Asti.

Il giudice del merito in via preliminare escludeva che i conti nn. [REDACTED] e [REDACTED] da un lato, e i conti nn. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dall'altro, costituissero due rapporti unitari e quindi si dovessero considerare nel loro insieme.



Rilevava infatti che si trattava di due conti correnti distinti, ognuno dei quali con una propria precisa identificazione e con diverse filiali di riferimento.

La Corte distrettuale osservava poi che dall'estratto del conto corrente n. [REDACTED] in atti (doc. 4 fasc. primo grado Banca), risultava come prima voce un versamento di € 4.804,85 a titolo di "*azzeramento ed estinzione*" del conto corrente [REDACTED] e dalla perizia di parte appellante riferita al conto corrente n. [REDACTED] e al conto corrente n. [REDACTED] sopra menzionati emergeva la sovrapposizione dei conti correnti in oggetto, che per un certo periodo figuravano contemporaneamente in essere presso filiali diverse.

La Corte distrettuale pertanto riteneva, sulla scorta delle risultanze di causa, che tra i rapporti di cui sopra vi fosse certamente soluzione di continuità, tenendo conto della diversa intestazione, delle diverse filiali di riferimento e del fatto che i nuovi rapporti venivano aperti prima dell'estinzione di quelli precedenti (risultava infatti la sovrapposizione tra gli stessi) e che eventuali giroconti di addebiti da un conto ad un altro costituivano mere operazioni contabili.

Osservava, inoltre, che, anche a voler prescindere dalle considerazioni su esposte, agli atti di causa non risultava prodotto, né risultava allegato alle perizie di parte, alcun documento relativo ai contratti di conto corrente nn.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

Sottolineava quindi che trattandosi di domande di ripetizione di indebito, gravava infatti sulla correntista l'onere di produrre i relativi contratti e la documentazione contabile completa, comprensiva degli estratti conto integrali.



Rilevava, in particolare, che la rideterminazione del saldo del conto dovesse essere effettuata mediante l'esame dei relativi estratti conto, a partire dalla data di apertura del rapporto, così da consentire l'integrale ricostruzione delle movimentazioni dare e avere sulla base di dati contabili certi e oggettivamente verificabili, corrispondenti alle operazioni effettivamente registrate sul conto.

A tal fine, non potevano invece ritenersi utilizzabili criteri meramente presuntivi, induttivi o approssimativi, i quali, non consentendo la puntuale ricostruzione delle singole movimentazioni contabili, non erano idonei a determinare con sufficiente certezza l'effettivo saldo del rapporto.

La Corte distrettuale osservava che nel caso di specie l'appellante era certamente nella disponibilità della documentazione relativa ai rapporti dedotti in giudizio e, pertanto, si trovava nella condizione di assolvere all'onere probatorio su di essa gravante.

Rilevava, tuttavia, che l'appellante non aveva provveduto a depositare alcuna documentazione relativa ai rapporti di conto corrente nn. [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] limitandosi a formulare contestazioni del tutto generiche in ordine all'andamento dei medesimi rapporti e a sollecitare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.

Secondo la Corte, tale richiesta risultava priva dei necessari presupposti e, pertanto, inammissibile, in quanto la Ctū sarebbe stata utilizzata, in sostanza, al fine di sopperire alle carenze probatorie della parte, anziché quale strumento di ausilio tecnico nell'ambito di un quadro probatorio già ritualmente acquisito al processo.

Il Giudice del merito rilevava altresì che le perizie di parte prodotte in causa, che pure costituivano esplicitazione tecnica delle difese, contenevano nulla più che una breve introduzione sui principi generali in



materia, e l'identificazione dei componenti da comprendere nel TEG ma, con riferimento agli specifici rapporti bancari ivi indicati, si limitavano ad affermare l'intervenuta violazione dei tassi soglia senza spiegare in alcun modo attraverso quali conteggi avessero raggiunto tale conclusione e, ciò che più contava, senza rinvio alla documentazione e, dunque, senza alcun riscontro.

In tale quadro, secondo il Giudice del merito, non risultava possibile procedere ad alcun serio approfondimento della questione, difettando gli elementi documentali e contabili necessari per verificare concretamente le deduzioni contenute nelle perizie.

Quanto al secondo motivo di appello, con il quale era stata censurata la decisione del Tribunale per avere fornito una lettura distorta e parziale della sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017, con particolare riferimento al tema dell'usura soggettiva, la Corte ne rilevava l'inammissibilità per aspecificità.

Osservava, infatti, che il Tribunale non si era soffermato sulla questione dell'usura soggettiva in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017, ma si era limitato a escluderne in concreto la sussistenza, attraverso un'argomentazione priva, secondo la Corte, di autonoma portata decisoria.

La Corte rilevava, inoltre, che il Tribunale aveva ritenuto che la parte opponente, con riferimento alla dedotta violazione dei tassi soglia ai sensi della L. n. 108/1996, avesse proceduto a una «rivisitazione» dei rapporti contestati, discostandosi dalle indicazioni tecniche fornite dalla Banca d'Italia in ordine alle modalità di calcolo del TEG e, in particolare, quanto alla modalità di computo della commissione di massimo scoperto nella relativa formula matematica.



La Corte di appello osservava ferme le considerazioni sopra esposte in ordine alla distinzione dei rapporti di conto correnti che i conti correnti n. [REDACTED] e n. [REDACTED] erano stati pacificamente aperti nel 2013, ed i relativi documenti contrattuali in atti, ivi comprese le aperture di credito (cfr. doc. da 6 a 9 fasc. Banca primo grado), non facevano menzione della cms - che quindi non aveva trovato alcuna applicazione in relazione a tali rapporti - così che la questione della inclusione, o meno, di tale voce all'interno della formula matematica diretta a calcolare il superamento del tasso soglia usura era irrilevante ai fini del decidere.

La Corte di appello riteneva infondata la questione relativa alla nullità del contratto di fideiussione, rilasciato su moduli conformi alle Condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, per violazione dell'art. 2 della legge 287 del 1990, questione che era stata sollevata solo con la comparsa conclusionale.

Osservava, sotto tale profilo, che non era contestato, né poteva essere posto ragionevolmente in dubbio, che le parti avessero inteso rafforzare la posizione creditoria della banca mediante la prestazione della garanzia e che, pertanto, la fideiussione sarebbe stata comunque voluta e prestata anche in assenza delle clausole ritenute illecite, in quanto rispondente, nella sua funzione essenziale, all'interesse negoziale di entrambi i contraenti.

Dunque, l'allegazione e prova del fatto che la fideiussione in questione costituisse effettivamente la realizzazione, a valle, di un'intesa anticoncorrenziale non poteva comunque condurre ad affermare la nullità dell'intera garanzia, potendo comportare al più la declaratoria di nullità delle sole clausole indicate come distorsive della concorrenza nel citato provvedimento della Banca d'Italia.



Avverso tale sentenza società [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] [REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui non ha resistito la Cassa di Risparmio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in merito a) all'onere della prova in capo al soggetto opponente formalmente attore ma sostanzialmente convenuto nel giudizio di opposizione a decreto in-giuntivo; b) all'unicità giuridica del rapporto di conto corrente ordinario e del conto anticipi.

Si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente confuso l'onere della prova gravante sull'attore in un ordinario giudizio di accertamento con quello proprio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In quest'ultimo caso, infatti, l'opponente, pur assumendo formalmente la veste di attore in quanto introduce il giudizio mediante atto di citazione, riveste sostanzialmente la posizione di convenuto rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla Banca, la quale è invece gravata dell'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza, la validità e l'ammontare del credito azionato nei confronti dell'opponente.

Si rimprovera alla Corte di Appello di aver rilevato l'introduzione da parte appellanti di un nuovo profilo di indagine diretto ad ottenere una sorta di compensazione nel rapporto complessivo con la banca in termini del rapporto dare /avere *"senza dare alcun elemento a sostegno delle proprie pretese."*

Si sostiene, invece, che tale prospettazione non fosse volta a introdurre una nuova e autonoma pretesa di compensazione, bensì a far accertare l'effettiva continuità dei rapporti bancari oggetto di causa.



In particolare, si deduceva che i rapporti di conto corrente recanti un saldo a debito e posti a fondamento del decreto ingiuntivo non costituissero rapporti autonomi e distinti, ma fossero, in realtà, la prosecuzione di precedenti rapporti di conto corrente, le cui movimentazioni sarebbero confluite e proseguite senza soluzione di continuità nei rapporti successivamente identificati con numeri contrattuali differenti.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, e n.5 c.p.c. in merito ad usura sopravvenuta nel rapporto di conto corrente.

Si sostiene che l'appello così come l'atto di citazione originario era volto ad accertare anche l'esistenza di una usura frutto dell'esercizio di uno jus variandi regolato nei contratti di conto corrente a prescindere dalla continuità degli stessi e che la Corte di appello avrebbe ritenuto a torto non rilevante l'eccezione di incostituzionalità ex art 644 c.p. sul presupposto che l'usurarietà degli interessi dovesse essere valutata esclusivamente al momento delle pattuizioni.

Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, e n.5 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto non applicate le commissioni di massimo scoperto in relazione ai conti correnti n. [REDACTED] e n. [REDACTED] aperti nel 2013, e in ordine ai relativi documenti contrattuali in atti, ivi comprese le aperture di credito (cfr. doc. da 6 a 9 fasc. Banca primo grado).

Con il quarto motivo si deduce la reiterazione della eccezione di nullità del contratto di fideiussione per avere la Corte di appello erroneamente rigettato il motivo di appello relativo alla nullità del contratto di fideiussione affermando :*" la parte appellante non ha neppure allegato la concreta applicazione nel caso concreto delle clausole "incriminate", a*



prescindere dalla relativa inclusione nel contratto di fideiussione oggetto di causa, né quali effetti sarebbero conseguiti dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa, limitandosi a pretendere la declaratoria di integrale nullità del contratto di fideiussione azionato. Non risultando quindi nemmeno allegato che le clausole contenute nell'astratto schema negoziale predisposto dall'ABI abbiano trovato concreta applicazione nel caso di specie, la con-testazione della loro validità appare priva di rilevanza, non avendo il fideiussore alcun interesse a sollevare l'eccezione."

Il primo motivo è inammissibile.

La censura, nei termini in cui è stata prospettata, assume quale presupposto di fatto la continuità dei rapporti bancari oggetto di causa.

Gli odierni ricorrenti, infatti, come si evince dalle conclusioni riportate nella decisione qui impugnata, hanno agito sul presupposto dell'unitarietà dei rapporti identificati con i nn. [REDACTED] e [REDACTED] assumendo che gli stessi costituissero, in realtà, la prosecuzione di un unico rapporto, ovvero che tra i medesimi sussistesse una continuità contabile tale da imporre una ricostruzione unitaria ai fini della determinazione del saldo effettivamente dovuto.

Su tale presupposto, gli odierni ricorrenti hanno chiesto la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente pretese, quantificate in € 25.191,22, oltre agli interessi maturati successivamente al primo trimestre nel quale la banca avrebbe applicato un tasso usurario oggettivo, sino all'ultimo trimestre preso in esame nella perizia di parte.

La domanda restitutoria, dunque, non presupponeva una generica compensazione delle reciproche poste di dare e avere, ma traeva fondamento dalla dedotta continuità dei rapporti e dalla conseguente



necessità di procedere a una ricostruzione unitaria delle movimentazioni, al fine di accertare l'effettivo saldo del rapporto e determinare le somme eventualmente indebitamente percepite dalla banca.

Unitarietà che però è stata specificatamente negata dalla Corte, sulla base di un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità.

Con riguardo alla contestazione sollevata circa il non corretto riparto degli oneri probatori la Corte distrettuale ha considerato l'onere probatorio relativo al deposito della documentazione non già con riferimento alla prova del credito azionato in via monitoria dalla banca, bensì alle specifiche contestazioni formulate dall'opponente.

In particolare, la Corte ha ricondotto tale onere alle deduzioni concernenti la continuità dei rapporti bancari e la dedotta illegittimità degli addebiti, ritenendo che fosse l'opponente, in quanto autore di tali specifiche contestazioni, a dover fornire gli elementi documentali necessari a sostenerle.

Il giudice di merito ha poi sottolineato che, a prescindere dalla questione concernente l'unicità o meno dei rapporti di conto corrente, non risultava prodotta agli atti di causa, né risultava allegata alle perizie di parte, alcuna documentazione contrattuale relativa ai conti correnti nn. [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

Ha quindi ritenuto che, trattandosi di una domanda di ripetizione di indebito, l'assenza della documentazione necessaria a ricostruire compiutamente i rapporti e a verificare la fondatezza delle pretese restitutorie impedisse di accertare l'eventuale esistenza di somme indebitamente addebitate e, conseguentemente, di determinare l'entità dell'eventuale credito restitutorio.



Su tale presupposto, la Corte ha concluso che le relative domande non potessero trovare accoglimento, non essendo stata fornita la documentazione necessaria per procedere alla ricostruzione dei rapporti e alla verifica delle poste contabili oggetto della richiesta di restituzione.

La medesima Corte ha, inoltre, evidenziato come la correntista si fosse limitata a formulare «contestazioni del tutto generiche in ordine all'andamento di tali rapporti», chiedendo al contempo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta del tutto inammissibile in quanto volta, in sostanza, a sopperire alle carenze probatorie della parte.

Tale genericità si rifletteva, del resto, anche nelle perizie di parte, le quali, dopo una breve disamina dei principi generali in materia e l'individuazione delle componenti da ricomprendere nel TEG, si limitavano, con riferimento agli specifici rapporti bancari esaminati, ad affermare l'intervenuto superamento dei tassi soglia, senza tuttavia illustrare in alcun modo i criteri e i conteggi attraverso i quali si era pervenuti a tale conclusione. Soprattutto, le perizie non recavano alcun puntuale rinvio alla documentazione contabile posta a fondamento delle risultanze prospettate, risultando, pertanto, prive di un adeguato riscontro documentale.

Ora tale passaggio argomentativo non è stato ritualmente impugnato dai ricorrenti che si sono soffermati principalmente nel ribadire la tesi dell'unitarietà del rapporto di conto corrente e nel censurare la violazione dei principi in tema di onere della prova senza tuttavia prendere posizione specifica sulla rilevata genericità del rapporto.

Il secondo motivo è inammissibile.

Lamentano i ricorrenti che erroneamente, il motivo di appello è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, sul presupposto che esso



avesse ad oggetto esclusivamente l'interpretazione delle Sezioni Unite n. 24675/2017 e che la questione dell'usura soggettiva non costituisse una ratio decidendi della sentenza impugnata ritenendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo investisse la dedotta usura sopravvenuta, a prescindere dalla questione dell'unitarietà dei rapporti, e che nell'atto di appello fosse stato prospettato, sul punto, unicamente un dubbio di costituzionalità in materia di usura sopravvenuta.

Tale conclusione non appare, tuttavia, condivisibile.

Il mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c. era stato, infatti, censurato proprio con riferimento al dubbio di costituzionalità prospettato in relazione alla disciplina dell'usura sopravvenuta. Anche a voler intendere l'impugnazione nel senso sopra prospettato, deve comunque rilevarsi che la Corte d'Appello ha espressamente esaminato la censura, escludendo la rilevanza della questione di costituzionalità sul rilievo dell'assenza di prova della continuità tra i rapporti bancari e del «prospettato conseguente superamento del tasso soglia».

Statuizione questa che tuttavia, non risulta essere stata specificamente impugnata con il ricorso per cassazione.

Il terzo motivo è inammissibile.

I ricorrenti sostengono, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, vi sarebbe stata l'effettiva applicazione della CSM e che la rilevanza di tale elemento probatorio sarebbe strettamente connessa al riconoscimento dell'unitarietà dei rapporti bancari.

La censura nei termini in cui viene prospettata è inammissibile, poiché la stessa parte ricorrente ne fonda la rilevanza sul presupposto fattuale dell'unitarietà dei rapporti bancari. Tale presupposto, tuttavia, come si è già detto, è stato espressamente escluso dalla Corte d'Appello sulla base



di un accertamento in fatto, non suscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede.

Con riguardo al quarto motivo va osservato che la Corte di appello si è mossa nel solco del principio secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".

Sulla scorta di tale principio ha rilevato che la parte si era limitata ad invocare la declaratoria di nullità della fideiussione senza assolvere all'onere di allegare e provare che le parti, pur avendo l'intenzione di rafforzare il credito della banca attraverso la garanzia, non l'avrebbero voluta né l'avrebbero prestata in difetto delle clausole illecite.

Ha inoltre sottolineato che la parte appellante non aveva neppure allegato la concreta applicazione nel caso concreto delle clausole "incriminate", a prescindere dalla relativa inclusione nel contratto di fideiussione oggetto di causa, né quali effetti sarebbero conseguiti dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa, limitandosi a pretendere la declaratoria di integrale nullità del contratto di fideiussione azionato.

Ora la censura non aggredisce minimamente la ratio fondamentale della decisione costituita dall'affermazione che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, sono bensì affetti dal vizio della nullità, ma tale nullità ha carattere meramente



parziale - ai sensi degli artt. 2, comma 3 Legge n. 287/1990 e 1419 c.c. - in quanto interessa le sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990 e 101, TFUE, siccome riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, ma non investe la garanzia nella sua integralità e non può condurre, conseguentemente, alla declaratoria di invalidità dell'intera fideiussione nonché dall'affermazione della mancata allegazione dell'applicazione della clausola illecita. Né risulta aggredita la ratio decidendi in termini di mancata applicazione della clausola negoziale in questione.

Con riguardo, poi, alla deduzione formulata in questa sede, secondo cui la [REDACTED] S.p.A. avrebbe attivato la garanzia fideiussoria nei confronti del sig. [REDACTED] in qualità di fideiussore, mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, senza avere previamente esercitato alcuna azione nei confronti del debitore principale, deve rilevarsi la novità della censura.

Di tale questione, infatti, non vi è alcuna traccia nella decisione qui impugnata, né risulta che la stessa fosse stata sottoposta all'esame del giudice di merito. Ne consegue che la relativa deduzione non può essere introdotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione dell'Istituto di credito che è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.



228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 30.09.2026

Il Presidente
(Enrico Scoditti)

